

30 gennaio 2019

Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE)

Rapporto esplicativo

Indice

1	Punti essenziali del progetto3				
	1.1	Situazione iniziale	3		
	1.2	La nuova normativa proposta nel settore degli atti pubblici	4		
	1.3	Motivazione e valutazione della soluzione proposta	5		
		1.3.1 Situazione iniziale	5		
		1.3.2 Valutazione della situazione iniziale	5		
		1.3.3 La normativa proposta	5		
	1.4	Compatibilità tra i compiti e le finanze	5		
	1.5	Attuazione	6		
	1.6	Interventi parlamentari	6		
2	Commento ai singoli articoli				
3	Ripercussioni				
	3.1	Ripercussioni per la Confederazione			
		3.1.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale	10		
		3.1.2 Altre ripercussioni	10		
	3.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di			
		montagna	10		
	3.3	Altre ripercussioni	10		
4	Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale				
	4.1	Rapporto con il programma di legislatura			
	4.2	Rapporto con le strategie del Consiglio federale	11		
5	Aspetti giuridici				
	5.1	Costituzionalità	11		
	5.2	Delega di competenze legislative	11		

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

Compendio

Secondo il diritto vigente, l'originale dell'atto pubblico – il risultato scritto della procedura principale (noto anche come «originale» nella terminologia di molti Cantoni) – deve essere redatto come documento cartaceo. Il presente progetto propone di compiere il passo logico verso atti pubblici in forma completamente elettronica. In futuro, dopo un periodo di transizione adeguato alle esigenze della prassi, gli originali degli atti pubblici saranno realizzati direttamente in forma elettronica. Naturalmente sarà ancora possibile creare «copie cartacee». Il Consiglio federale intende disciplinare anche le eccezioni, in particolare per determinati casi di applicazione o gruppi di persone e per eventuali problemi tecnici.

La procedura di realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica va disciplinata in una legge federale separata. L'attuale classificazione sistematica nel titolo finale del Codice civile svizzero ha suscitato in passato critiche giustificate e deve ora essere corretta.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 14 dicembre 2012 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica del Codice civile (Atti pubblici; di seguito «AP 2012»), che perseguiva per il settore degli atti pubblici i seguenti scopi:

- il consolidamento mediante «aggiornamento» del diritto federale non scritto in materia di atti pubblici, ossia dei requisiti minimi federali;
- l'estensione della libera circolazione degli atti pubblici a tutte le transazioni immobiliari;
- la possibilità di realizzare l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica; e
- una banca dati centrale degli atti pubblici gestita dalla Confederazione.

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha preso atto del seguente risultato della procedura di consultazione:

- l'«aggiornamento» dei requisiti minimi previsti dal diritto federale per gli atti pubblici è stato accolto con favore dalla maggioranza, anche se solo di stretta misura da parte dei Cantoni. Per contro, la maggioranza ha respinto l'estensione della libera circolazione degli atti pubblici a tutte le transazioni immobiliari;
- un gran numero di partecipanti alla consultazione ha sostenuto la proposta di estendere le modalità di realizzazione degli atti pubblici in forma elettronica introducendo l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato incaricato di preparare prima un documento interlocutorio e poi un messaggio.

Il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato una risoluzione che incaricava il DFGP di:

- elaborare entro la fine del 2017 un messaggio concernente l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica e il registro degli atti pubblici in forma elettronica («Mandato 1»);
- valutare entro la fine del 2018 l'opportunità di elaborare un messaggio relativo ai «Requisiti minimi di diritto federale» e alla «Libera circolazione» e di riferire al Consiglio federale («Mandato 2»).

Per attuare entrambi i mandati, l'UFG ha effettuato diversi chiarimenti e colloqui che hanno portato in sintesi al seguente risultato:

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

- al fine di attuare il «Mandato 1» sarà eseguita una nuova procedura di consultazione. Dall'adozione dell'AP 2012 e dalla procedura di consultazione del 2013, la consapevolezza digitale della popolazione si è sviluppata e i progetti di digitalizzazione hanno ricevuto un forte impulso. In questo contesto, è opportuno che le disposizioni originariamente proposte siano rielaborate e presentate al grande pubblico per un'ulteriore discussione;
- il «Mandato 2» non è oggetto del presente avamprogetto. I relativi lavori sono in corso, ma hanno subito dei ritardi.

1.2 La nuova normativa proposta nel settore degli atti pubblici

Nello schema seguente vengono messe a confronto la normativa vigente e quella proposta:

Tema	Diritto vigente	Normativa proposta	Osservazioni
Copie autentiche e autenticazioni elet- troniche	Il legislatore canto- nale stabilisce se i pubblici ufficiali pos- sono realizzare co- pie autentiche e au- tenticazioni elettroni- che. Il pubblico uffi- ciale decide se in- tende limitare i ser- vizi offerti al formato cartaceo ¹ .	Il pubblico ufficiale realizza su richiesta di parte copie autentiche e autenticazioni in forma elettronica. Pertanto, se una parte richiede esplicitamente una copia elettronica, il pubblico ufficiale deve realizzarla.	Periodo transitorio di cinque anni
Originale dell'atto pubblico in forma elettronica	Non previsto dal di- ritto vigente	Gli originali di atti pubblici sono realiz- zati in forma elettro- nica.	Periodo transitorio di dieci anni
Registro degli atti pubblici	Non disciplinato	Registro centraliz- zato	
Ausili tecnici	Non disciplinati a livello di legge	Principi disciplinati a livello di legge	

Viene inoltre proposta una legge apposita concernente la procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, LAPuE).

Secondo il diritto vigente, per il settore dello stato civile valgono già disposizioni federali esaustive (in particolare art. 43 cpv. 2, art. 44 e art. 48 CC in combinato disposto con art. 6, art. 18, art. 18a, art. 47 segg. e art. 81 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile [OSC, RS 211.112.2]).

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Situazione iniziale

Secondo il diritto vigente, l'originale dell'atto pubblico – il risultato scritto della procedura principale (noto anche come «originale» nella terminologia di molti Cantoni) – deve essere redatto come documento cartaceo.

L'articolo 55a capoverso 1 titolo finale del Codice civile² (CC) consente ai pubblici ufficiali di realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti su carta. I dettagli sono regolati nell'OAPuE³.

Conformemente al disciplinamento vigente, sono i Cantoni a decidere se i pubblici ufficiali cantonali possono realizzare copie elettroniche e autenticazioni elettroniche di copie e di firme; i pubblici ufficiali sono poi liberi di decidere se intendono offrire il servizio corrispondente⁴. Attualmente sono 11 i Cantoni che consentono ai pubblici ufficiali la realizzazione degli atti pubblici in forma elettronica.

1.3.2 Valutazione della situazione iniziale

Con l'introduzione dell'articolo 55a capoverso 1 titolo finale CC e dell'OAPuE è stato fatto un importante passo avanti verso la digitalizzazione degli atti pubblici, tuttavia si tratta di un compromesso che non è più al passo con i tempi.

La procedura prevista dal diritto vigente comporta un cambio di supporto: i pubblici ufficiali utilizzano da decenni il computer per redigere le bozze degli atti pubblici in formato cartaceo che al giorno d'oggi nascono quindi regolarmente in forma elettronica. L'atto pubblico vero e proprio non può però essere realizzato direttamente al computer, ma sono necessari diversi passaggi intermedi. La bozza redatta al computer deve essere innanzitutto stampata per realizzare un atto pubblico su carta; se si vuole poi utilizzare nella comunicazione elettronica l'atto pubblico così ottenuto, esso deve essere ritrasformato in un documento elettronico mediante scansione. Questa procedura è quindi inefficiente e obsoleta.

1.3.3 La normativa proposta

Si propone di compiere il passo logico verso atti pubblici in forma completamente elettronica. I principi della procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica vanno definiti a livello di legge, mentre il Consiglio federale è incaricato di emettere le disposizioni esecutive. In questo modo le disposizioni a livello di legge possono essere formulate in modo neutrale e indipendente da una determinata tecnologia. I periodi transitori previsti consentono ai Cantoni e ai pubblici ufficiali di avviare in modo accurato il passaggio alla procedura elettronica e di sviluppare e offrire soluzioni software adeguate al mercato.

1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze

La Costituzione svizzera⁵ assegna al legislatore federale le competenze necessarie per disciplinare la procedura per realizzare atti pubblici di diritto civile⁶. Tale competenza comprende anche la procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

² Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210)

Ordinanza dell'8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE; RS 211.435.1).

Per lo stato civile cfr. nota 1.

⁵ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

⁶ Christoph Leuenberger, art. 122 n. marg. 14, 19 e 20 in: Bernhard Ehrenzeller / Benjamin Schindler / Rainer J. Schweizer / Klaus A. Vallender (a c. di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3^a ed. 2014; Tarkan Göksu,

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

Il registro degli atti pubblici è approntato e gestito dalla Confederazione. Il pubblico ufficiale deve versare un emolumento per l'iscrizione e la conservazione del documento.

1.5 Attuazione

Il Consiglio federale è incaricato di emanare diverse disposizioni di esecuzione (cfr. n. 5.2.). L'attuazione delle nuove disposizioni spetta almeno in parte ai Cantoni (cfr. n. 3.2.).

1.6 Interventi parlamentari

Il progetto non riguarda alcun intervento parlamentare pendente.

2 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto e diritto applicabile

L'articolo 1 capoverso 1 delimita la portata generale della LAPuE.

Il capoverso 2 precisa che alla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica da parte delle autorità dello stato civile nonché alla realizzazione di estratti, conferme e attestazioni in forma elettronica del registro dello stato civile, del registro fondiario e del registro di commercio si applicano anche gli articoli 6 e 7 LAPuE. Per contro, le altre disposizioni della LAPuE si applicano solo ai cosiddetti «atti notarili».

In particolare, occorre chiarire che le disposizioni cantonali sulle procedure di certificazione e di autenticazione (chiamate spesso anche «leggi e ordinanze notarili») si applicano in linea di principio anche alla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (art. 1 cpv. 3 AP-LAPuE). Una deroga di diritto federale avviene solo nella misura in cui la procedura concreta per la realizzazione dei relativi documenti sia prescritta dal diritto federale. Questa concomitanza di diritto federale e diritto cantonale corrisponde già alla prassi attuale con l'OAPuE.

Articolo 2 Originali di atti pubblici

Secondo il diritto vigente, l'originale dell'atto pubblico – il risultato scritto della procedura di certificazione pubblica effettuata – deve essere redatto come documento cartaceo. Ciò sebbene la bozza dell'atto pubblico venga normalmente redatta in forma elettronica. Già nell'AP 2012 era stato proposto di rendere possibile in futuro l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica; una proposta sostenuta da un gran numero di partecipanti alla consultazione (cfr. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

L'articolo 2 dell'avamprogetto prevede non solo la possibilità di realizzare originali degli atti pubblici in forma elettronica, ma anche che al termine di un periodo transitorio di dieci anni dall'entrata in vigore della LAPuE questo sia la norma (cfr. art. 9 cpv. 2 AP-LAPuE). Il lungo periodo di transizione consentirà ai Cantoni, ai pubblici ufficiali e all'economia di prepararsi accuratamente al cambio di paradigma e di adeguare di conseguenza i propri sistemi.

Naturalmente, sarà ancora possibile realizzare copie cartacee dell'originale dell'atto pubblico in forma elettronica. I cittadini che desiderano ricevere un certificato cartaceo continueranno così ad essere serviti.

art. 122 n. marg. 26 in: Bernhard Waldmann / Eva Maria Belser / Astrid Epiney (a c. di), Basler Kommentar Bundesverfassung, Basilea 2015; Alex Dépraz, La forme authentique en droit fédéral et en droit cantonal comparé, thèse Losanna 2002, n. marg. 88–90. Non fanno menzione della giurisdizione non litigiosa ma non la escludono esplicitamente: Jean-François Aubert, Petit commentaire de la Constitution fédérale, Zurigo 2003, art. 122 n. marg. 10; Giovanni Biaggini, Kommentar zur Bundesverfassung, Zurigo, ed. 2017, art. 122 n. marg. 4.

Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE)

Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

Il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le eccezioni; dovrebbe prevederne in particolare per determinati casi di applicazione o gruppi di persone e per eventuali problemi tecnici (cpv. 2).

Articolo 3 Copie autentiche e autenticazioni

L'attuale articolo 55a capoversi 1 e 2 titolo finale CC consente ai Cantoni, nel settore degli atti pubblici, di autorizzare i loro pubblici ufficiali a realizzare copie autentiche e autenticazioni in forma elettronica. È quindi il legislatore cantonale a stabilire se i pubblici ufficiali possono realizzare copie autentiche e autenticazioni elettroniche⁷. Il pubblico ufficiale decide invece se intende limitare i servizi offerti al formato cartaceo.

La normativa proposta mira a introdurre in tutti i Cantoni la possibilità di realizzare copie autentiche e autenticazioni in forma elettronica. Dopo un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della LAPuE (cfr. art. 9 cpv. 1 AP-LAPuE), tutti i pubblici ufficiali dovranno realizzare su richiesta di parte copie autentiche e autenticazioni in forma elettronica⁸.

Con l'introduzione dell'originale dell'atto pubblico in forma elettronica (art. 2 AP-LAPuE) il senso della copia autentica in forma elettronica diventa discutibile: dal punto di vista odierno si può supporre che non ci saranno copie elettroniche degli originali di atti pubblici in forma elettronica. D'altro canto, è concepibile che, anche dopo l'introduzione dell'originale elettronico degli atti pubblici, rimangano in circolazione atti pubblici cartacei di cui una delle parti desidera una copia elettronica.

Articolo 4 Registro degli atti pubblici

Principio

Gli atti pubblici cartacei sono conservati conformemente alla normativa cantonale. Con l'introduzione dell'originale dell'atto pubblico in forma elettronica, tuttavia, si rende necessaria una soluzione uniforme a livello nazionale. Il fatto che l'originale dell'atto pubblico non sia prodotto su carta ma su un altro supporto, ossia esclusivamente come documento elettronico, non deve diminuire il suo valore probatorio o la sua funzione di conservazione delle prove. È necessario iscrivere e memorizzare il documento in un sistema di registrazione centralizzato, ossia in un registro degli atti pubblici.

Alternative esaminate

Dopo la procedura di consultazione del 2013, l'UFG ha svolto colloqui con diverse parti interessate e ha presentato tre modelli da discutere:

- un registro degli atti pubblici gestito a livello centrale (corrispondente alla proposta del progetto preliminare);
- diversi registri gestiti dai Cantoni, la cui interoperabilità è garantita da alcune componenti dell'infrastruttura federale:
- una variante mista, in cui alcuni Cantoni utilizzano il registro federale degli atti pubblici, mentre altri Cantoni utilizzano un proprio registro.

I colloqui svolti hanno dimostrato che una soluzione centralizzata gode del massimo sostegno.

Una soluzione comune consente di ripartire i costi di sviluppo e manutenzione di una struttura che deve necessariamente essere di altissima qualità. L'esercizio del registro degli atti

⁷ Per le differenti disposizioni nello stato civile cfr. nota 1.

⁸ Per le differenti disposizioni nello stato civile cfr. nota 1.

Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE)

Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

pubblici è un compito molto delicato che deve essere continuamente adattato al progresso tecnico. Le soluzioni di interfaccia respinte avrebbero comportato costi incalcolabili.

Oltre ai costi, occorre tenere conto anche dei futuri campi d'impiego. Nell'ambito dell'elaborazione delle disposizioni d'esecuzione, sarà necessario discutere quali funzioni del registro degli atti pubblici sono utili e auspicabili. Oltre a svolgere il compito principale di consentire la «conservazione sicura e a lungo termine» degli atti pubblici e delle certificazioni in forma elettronica, è concepibile che il registro degli atti pubblici possa sostituire la trasmissione e l'archiviazione multipla di documenti in forma elettronica in determinati settori, mediante la concessione dei diritti di accesso alle autorità abilitate. Si può anche ipotizzare un collegamento con soluzioni software esistenti o ancora da sviluppare nel campo del diritto notarile e dei registri. Tali sinergie sarebbero difficilmente possibili con soluzioni decentrate.

Funzione del registro degli atti pubblici

Il registro degli atti pubblici deve conservare i documenti in esso conservati in modo che nel tempo restino sicuri, leggibili e protetti da accessi non autorizzati. I documenti ivi registrati e conservati sono considerati dalla legge come originali in forma elettronica che fanno fede. Se un atto pubblico elettronico in circolazione viene modificato, è possibile rilevare le discrepanze per confronto. Ciò garantirà una protezione permanente contro eventuali falsificazioni degli atti pubblici.

Nel registro degli atti pubblici vanno conservati gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica. Per le copie autentiche elettroniche degli originali di atti pubblici cartacei non sussiste l'obbligo di conservazione nel registro degli atti pubblici, in quanto il documento di riferimento è in questo caso disponibile in forma cartacea e deve essere conservato secondo le disposizioni cantonali.

Il registro degli atti pubblici è approntato e gestito dalla Confederazione. Gli investimenti e l'esercizio andrebbero finanziati mediante emolumenti che coprano il più possibile i costi. La proprietà dei documenti registrati non viene modificata da questa centralizzazione.

Articolo 5 Emolumenti per l'uso del registro degli atti pubblici

Per l'iscrizione e la conservazione del documento vanno riscossi presso i pubblici ufficiali emolumenti che coprano il più possibile i costi. L'importo degli emolumenti è fissato secondo i relativi principi generali (cfr. art. 7 cpv. 3 AP-LAPuE). Un ampio uso del registro degli atti pubblici e in particolare l'introduzione obbligatoria dell'originale dell'atto pubblico in forma elettronica (art. 2 cpv. 1 AP-LAPuE) porterà nel lungo termine a una riduzione degli emolumenti.

La Confederazione dovrebbe inoltre poter riscuotere emolumenti per eventuali ulteriori prestazioni del registro degli atti pubblici.

Articolo 6 Ausili tecnici

In passato, il vigente articolo 55a capoverso 4 titolo finale CC è stato considerato in varie occasioni come base giuridica per fornire ausili tecnici o per prescriverne l'uso. Questo approccio è stato criticato in quanto l'articolo non menziona esplicitamente gli ausili tecnici.

È incontestabile che vi sia il bisogno e in alcuni casi la necessità di ausili tecnici. A titolo di esempio, si può fare riferimento al registro dei pubblici ufficiali (UPReg; cfr. art. 5 e segg. OAPuE), che mediante una «conferma di ammissione» fornisce la prova elettronica della puntuale autorizzazione a realizzare un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica per la persona in questione (art. 2 lett. b OAPuE).

Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per l'uso degli ausili tecnici.

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

Articolo 7 Emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale

Le disposizioni di legge sono volutamente formulate in modo breve e neutrale dal punto di vista tecnologico. Il Consiglio federale è incaricato di emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione.

La procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e i rispettivi requisiti tecnici devono essere regolamentati a livello di ordinanza. In questo modo è possibile reagire agli sviluppi tecnici entro un periodo di tempo utile.

In linea di principio, nella procedura di certificazione pubblica elettronica si applicano gli stessi principi e garanzie della procedura di celebrazione dell'atto pubblico su supporto cartaceo. Tuttavia, i processi digitali possono dispiegare il loro valore aggiunto soltanto se i nuovi spazi di progettazione sono utilizzati in modo sensato, senza dover riprodurre elettronicamente i processi cartacei nel minimo dettaglio. Nel redigere le norme procedurali viene prestata particolare attenzione all'importante questione della firma dell'originale elettronico ad opera delle parti.

Allo stato attuale delle conoscenze, si può presumere che la procedura per la realizzazione dell'originale di un atto pubblico in forma elettronica si baserà strettamente sulla normativa esistente per la creazione di una copia autentica elettronica (art. 10 seg. OAPuE).

Le disposizioni d'esecuzione relative al registro dei pubblici ufficiali esistono già oggi nell'OAPuE (art. 5 e segg. OAPuE). Tuttavia, non si può escludere che siano modificate in seguito all'emanazione della LAPuE.

Le questioni relative all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla garanzia dell'integrità, dell'autenticità e della sicurezza dei dati possono essere risolte solo in parte da prescrizioni federali e relativi ausili tecnici. Di conseguenza, il Consiglio federale dovrebbe avere la competenza di adottare disposizioni anche in questo settore.

Articolo 8 Modifica di un altro atto normativo

Gli articoli 55 e 55a titolo finale CC sono rispettivamente oggetto di modifica e abrogazione. L'attuale formulazione dell'articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC si basa sul presupposto che i Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici. La formulazione proposta non modifica la situazione attuale, ma va intesa come un adeguamento redazionale.

Per quanto riguarda l'interazione tra le procedure cantonali di certificazione pubblica e le disposizioni della LAPuE, si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 1 capoverso 3 AP-LA-PuE.

Il contenuto dell'articolo 55*a* titolo finale CC è ora disciplinato nella LAPuE, motivo per cui la disposizione può essere abrogata.

Articolo 9 Disposizioni transitorie

Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della LAPuE, il pubblico ufficiale può rifiutarsi di realizzare copie autenticate e autenticazioni di copie e firme in forma elettronica nonché copie cartacee autentiche di documenti elettronici. Al termine di tale periodo, vi è tuttavia l'obbligo per i pubblici ufficiali, su richiesta delle parti, di redigere gli atti pubblici in forma elettronica e di autenticare le copie cartacee degli stessi.

Inoltre, il pubblico ufficiale può rifiutarsi di realizzare l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica per dieci anni dall'entrata in vigore della LAPuE. In seguito vi sarà obbligato.

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.273383 / 233.1/2018/00001

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale

Per la realizzazione e la messa in servizio del registro degli atti pubblici vanno previsti costi per circa 2 milioni di franchi.

L'onere in termini di personale corrisponde complessivamente a 3 posti a tempo pieno.

Per la gestione, lo sviluppo e la protezione dalle catastrofi del registro degli atti pubblici si stimano costi annuali pari a 500 000 franchi.

I costi di sviluppo e gestione calcolati dipendono fortemente dai requisiti concreti posti al registro degli atti pubblici, dagli sviluppi tecnici e dalla ponderazione della protezione delle informazioni e dei dati.

Per gli investimenti e l'esercizio vanno riscossi emolumenti che coprano il più possibile i costi (art. 5 in combinato disposto con art. 7 cpv. 3 AP-LAPuE). Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli in un'ordinanza sugli emolumenti in modo che possibilmente non vi siano ulteriori ripercussioni sulle finanze o l'effettivo del personale della Confederazione.

3.1.2 Altre ripercussioni

Il Consiglio federale è incaricato di emanare le disposizioni esecutive. Si occuperà dei relativi lavori dopo l'adozione della LAPuE da parte del Parlamento.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Al termine di un periodo transitorio di dieci anni dall'entrata in vigore della LAPuE, gli esemplari originali degli atti pubblici saranno realizzati direttamente in forma elettronica (salvo eccezioni). Questa direttiva ha ripercussioni dirette per i Cantoni che devono modificare adeguatamente la legislazione cantonale e consentire sia a livello tecnico che amministrativo la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica ai pubblici ufficiali da essi impiegati.

L'introduzione del registro degli atti pubblici e dell'obbligo per i pubblici ufficiali di iscrivere e conservare in tale registro gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica comporta dei costi. È tuttavia concepibile ripercuotere i relativi emolumenti sulle parti all'atto e le legislazioni cantonali possono eventualmente prevederlo.

I Cantoni dovrebbero inoltre valutare la riduzione dei costi che l'introduzione dell'originale in forma elettronica dell'atto pubblico e l'uso del registro degli atti pubblici comportano per i pubblici ufficiali cantonali e adeguare di conseguenza le norme inerenti agli emolumenti.

3.3 Altre ripercussioni

L'introduzione di atti pubblici completamente elettronici e senza cambio di supporto consente la comunicazione elettronica con le autorità. Ciò comporta un aumento dell'efficienza che sul lungo termine avrà effetti per l'economia e la società. Inoltre, la digitalizzazione porterà a una riduzione degli archivi cantonali: il salvataggio degli originali in forma elettronica degli atti pubblici sostituirà l'archiviazione degli originali cartacei.

4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

L'introduzione degli atti pubblici in forma completamente elettronica adempie l'obiettivo del Consiglio federale di sostenere la digitalizzazione dell'economia e della società⁹.

4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Le modifiche proposte corrispondono alla strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale¹⁰.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L'avamprogetto si basa sull'articolo 122 Cost. che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e procedura civile.

5.2 Delega di competenze legislative

Secondo il vigente articolo 55a capoverso 4 titolo finale CC, il Consiglio federale ha il compito di emanare disposizioni di ordinanza. La normativa proposta non modifica tale delega, ma anzi la rende più esplicita. Il Consiglio federale viene incaricato di emanare le disposizioni di esecuzione riguardanti:

- la procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e i rispettivi requisiti tecnici (art. 7 cpv. 1 lett. a AP-LAPuE);
- il registro degli atti pubblici (art. 7 cpv. 1 lett. b AP-LAPuE);
- gli ausili tecnici per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (art. 7 cpv. 1 lett. c AP-LAPuE).

In considerazione della particolarità della materia e del costante sviluppo tecnologico è giustificato collocare a livello di ordinanza la competenza normativa per questo tipo di disposizioni di dettaglio.

Messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015-2019, FF 2016 909, 975; decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015-2019, FF 2016 4605, 4605.

¹⁰ Strategia «Svizzera digitale» del 5 settembre 2018, FF **2018** 5037.